

Tempi ridotti di un terzo

Per i procedimenti risposte in un mese

I procedimenti amministrativi taglieranno i tempi, e i cittadini potranno essere risarciti in caso di risposte tardive dalle Pa. Si rafforzeranno il diritto di accesso e possibilità di tutelare i propri diritti per gli utenti dei servizi pubblici anche senza la necessità di ricorrere al giudice amministrativo. Sono queste le strade attraverso cui i provvedimenti collegati alla Finanziaria vogliono rafforzare la sfera di tutela offerta ai cittadini. Tali misure si aggiungono a quelle già introdotte dal Dl 112, in particolare alla valorizzazione dei compiti dello sportello unico per le attività produttive.

Le carte dei servizi dovranno contenere forme di tutela degli utenti alternative al ricorso giurisdizionale, e la risposta all'azione di tutela dei propri diritti avviata dall'utente debba avvenire entro 30 giorni. Le carte dei servizi dovranno prevedere anche il ricorso a forme di sostituzione delle amministrazioni e/o dei singoli soggetti che si sono dimostrati inadempienti. Il Governo e le autorità di regolazione del mercato sono chiamate a predisporre un modello di conciliazione che le carte dei servizi dovranno recepire entro i tre mesi successivi.

I tempi ordinari di conclusione dei procedimenti amministrativi sono ridotti a 30 giorni, un terzo rispetto all'attuale limite di 90 giorni. Ogni amministrazione locale è chiamata a fissarli per tutti i procedimenti di propria competenza, e se per proprie esigenze organizzative vorrà aumentarli, do-

vrà darne una specifica motivazione. I termini decorrono dalla presentazione della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento; essi possono essere interrotti solo una volta se la Pa deve acquisire informazioni e/o documentazioni ulteriori, il che deve necessariamente avvenire in unica soluzione. Del mancato rispetto di tali vincoli risponde il dirigente in sede di valutazione della sua attività da parte dell'apposito nucleo. Il ritardo dell'ente pubblico determina il diritto del cittadino a proporre azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti in caso di condotta dolosa o anche semplicemente colposa (colpa non necessariamente grave) dell'amministrazione e/o del dirigente. Passano inoltre dagli attuali 45 a 20 i giorni a disposizione delle amministrazioni per rendere pareri e valutazioni tecniche ad altri soggetti pubblici; decorsi tali termini gli enti potranno provvedere in altro modo.

Viene ampliata la possibilità di avvio immediato delle attività a seguito della semplice dichiarazione di inizio che il privato presenta alla Pa competente. Il puntuale rispetto delle norme sul diritto di accesso costituisce un principio generale vincolante per gli enti locali, in quanto attiene al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni relativi a diritti civili e sociali. Comuni, Province e Regioni devono garantire lo stesso standard minimo di tutela previsto per le amministrazioni statali.

Ar.Bi.

GENNAIO 2009